



COMUNE DI CORNUDA

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AZIONE AGGREGATA CON I COMUNI CONTERMINI PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO PARTNER TECNICO CAPACE DI PRODURRE UN PIANO COMUNALE CON REGOLAMENTO, PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONI E TELEFONIA MOBILE ADEGUATI ALLA TECNOLOGIA "5G"

L'anno duemilaventi, il giorno **venti** del mese di **novembre** alle ore 9.00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Presenti	Assenti
1	Sartor Claudio	SINDACO	X	
2	Gallina Enrico	VICESINDACO	X	
3	Condio Erica	ASSESSORE	X	
4	Viviani Silvana	ASSESSORE		X
5	Salogni Katuscia	ASSESSORE	X	
			4	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Spadetto Enzo**.

Il Sig. **Sartor Claudio** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, per aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Immediatamente eseguibile: SI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione del Sindaco relativa alla "Nota informativa sulla tecnologia 5G" predisposta da ANCI – prot. 4855 del 06.05.2020:

«Da diversi mesi i Comuni sono sollecitati su più fronti rispetto alla tecnologia 5G e ai relativi piani di sviluppo della rete mobile da parte degli operatori di telecomunicazione.

Con il termine 5G si intende la quinta generazione delle tecnologie di comunicazione elettronica in mobilità, il cui dispiegamento in Europa è avvenuto in base al piano di azione definito con la Comunicazione CE n.2016/588 (cd. 5G Action Plan). Come riportato dalla Fondazione Ugo Bordoni, *"L'approccio condiviso alla standardizzazione del 5G si basa sull'evoluzione delle tecnologie di comunicazione esistenti, come il 4G/LTE, integrate da nuove tecnologie fisse e mobili progettate per soddisfare requisiti non supportati dalle attuali reti di accesso radio. Il paradigma 5G abilita quindi la possibilità di indirizzare un numero notevole di dispositivi [...] e con latenze dell'ordine di pochi millisecondi [...], superando gli attuali limiti delle singole tecnologie di telecomunicazione, sfruttando la loro combinazione e la loro coesistenza"*.

Si tratta quindi di una tecnologia che permetterà velocità di connessione maggiori di quelle attuali e abiliterà una serie di nuovi servizi nell'ambito della c.d. "Internet of Things" quali quelli relativi alla mobilità, alla gestione della logistica, al monitoraggio ambientale e delle infrastrutture, alla telemedicina, all'agricoltura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

A differenza delle attuali tecnologie, che sfruttano frequenze comprese tra 800 MHz e 2,6 GHz, il 5G utilizzerà tre distinte bande di frequenza: 700 MHz (attualmente utilizzata per il segnale della televisione digitale terrestre e che sarà dunque disponibile a partire da luglio 2022), 3600-3800 MHz e 26 GHz. In Italia, i diritti d'uso di queste frequenze sono stati assegnati dallo Stato agli operatori di telecomunicazione che si sono aggiudicati l'apposita asta bandita nel 2018, svolta sulla base delle regole definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera 231/18/CONS.

La tecnologia 5G andrà quindi ad utilizzare anche radiazione a frequenza maggiore rispetto a quella utilizzata dalle tecnologie precedenti. Questo desta alcune preoccupazioni nella popolazione. Va però sottolineato che, come le altre tecnologie, anche il 5G è sottoposto al rispetto di norme di riferimento precise. Per quanto riguarda i limiti di esposizione della popolazione, la principale fonte normativa è la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 19995, che definisce i livelli di riferimento per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Tale raccomandazione stabilisce, ad esempio, che il livello di riferimento di un telefono mobile a 900 MHz è pari a 41,25 Volt per metro (V/m), per un forno a microonde (2,3-2,4 GHz) è pari a 61 V/m.

I limiti riportati dalla Raccomandazione europea derivano, a loro volta, da studi scientifici della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), i cui risultati sono stati pubblicati nel 1998 e aggiornati nel mese di marzo 2020. La raccomandazione UE lascia la facoltà agli Stati membri di definire dei livelli di protezione più elevati di quelli proposti. Ed è ciò che ha fatto l'Italia che, mediante il DPCM dell'8 luglio 20037, attuativo dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ha definito per le antenne tre diversi limiti: "limite di esposizione", "valore di attenzione" e "obiettivo di qualità":

- il limite di esposizione dipende dalla frequenza e il suo valore è pari a 20 V/m da 3 MHz a 3 GHz e 40 V/m da 3 GHz a 300 GHz, inferiore al livello di riferimento della normativa europea;
- il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità, che si applicano alle aree a permanenza prolungata e a quelle intensamente frequentate, sono pari a 6 V/m, molto inferiori ai limiti presenti nella raccomandazione europea».

RILEVATO come molti Sindaci, in questi mesi, abbiano provveduto ad emettere ordinanze per opporsi alle antenne di quinta generazione ed alla loro installazione nei territori comunali;

CONSIDERATO, però, che l'Ordinamento italiano considera le infrastrutture di comunicazione mobile tra le "opere di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e, ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del Codice stesso, ne garantisce la distribuzione in tutto il territorio nazionale in quanto "assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria";

EVIDENZIATO, peraltro, come sia intervenuto anche il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 (il cosiddetto decreto Semplificazioni – convertito con Legge n.120 del 11.09.2020), a ribadire (art.38 - *Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche*) la natura degli impianti e del servizio pubblico ad essi connesso ponendo, di fatto, un freno alle innumerevoli ordinanze firmate dai sindaci italiani essendo divenuto, ora, palesemente illegittimo porre un divieto su una materia la cui competenza è riservata allo Stato tanto che il Prefetto di Treviso, con nota n. 88613 del 28.10.2020 (assunta al protocollo comunale al n.13345 del 28.10.2020), nell'invitare i Sindaci a revocare i provvedimenti eventualmente adottati, ha informato di essere pronto ad attivare «il potere di annullamento trattandosi di atto adottato in assenza dei presupposti tassativi della legge ed in violazione delle modifiche introdotte dal D.L. citato»;

CONSIDERATO, con riferimento al predetto Decreto n.76/2020, coordinato con la Legge di conversione n.120/2020 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», che le nuove disposizioni prevedono:

- l'articolo 38 (L. n.120/2020), nel dettare "*Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche*" – contenuto nel quarto titolo del decreto dedicato alle semplificazioni in materia di attività d'impresa, ambiente e green economy – prescrive la modifica delle disposizioni contenute nella L. n.36/2001, in cui si delegava ai comuni la possibilità di scegliere se procedere o meno all'installazione delle antenne di telefonia mobile. Lo stesso articolo stabilisce inoltre in modo molto chiaro i limiti ai regolamenti comunali;
- al comma 6 dell'art.8 L. n.36/2001 (come modificato dalla L.120/2020), si legge che "*i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4*";

VALUTATO, dunque, come i Sindaci non abbiano la possibilità di opporsi all'installazione delle antenne se queste rispettano i limiti di emissione dei campi elettromagnetici, ma possono adottare regole che minimizzino l'impatto per i propri cittadini attraverso la fondamentale competenza di pianificazione urbanistica degli impianti;

VERIFICATA, in via informale, la disponibilità dei Comuni contermini a percorrere la possibilità di procedere in maniera aggregata con la redazione di un "Piano Antenne 5G" così da lavorare su strumenti che avranno sicuramente valenza comunale, in risposta alle esigenze specifiche dei singoli territori, ma che saranno e, soprattutto, che dovranno essere pensati con un'architettura capace di tener conto di una visione complessiva delle aree al di là dei meri confini amministrativi;

ACCERTATO come sia evidente che una progettualità intercomunale tra enti contermini aderenti alla medesima iniziativa, comporterà dei vantaggi sia in termini economici che di risultato qualitativo della progettazione in quanto verrà utilizzato lo stesso ponderato ed equilibrato criterio di diffusione delle antenne permettendo ai Comuni di avere un valido supporto anche in termini legali per far fronte alle richieste, alle aspettative e ai diritti tanto dei cittadini quanto degli operatori economici;

ACCERTATO che è interesse del Comune dotarsi di strumenti validi e preventivi che limitino, monitorino e gestiscano sin dall'inizio e coattivamente l'attività di sviluppo locale dei singoli operatori attraverso un Regolamento comunale per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazioni e un Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile con l'obiettivo di conseguire i seguenti risultati:

- minimizzazione del rischio di esposizione della popolazione alle fonti di inquinamento elettromagnetico;
- disciplina territoriale di sviluppo sicuro, coerente e ordinato delle infrastrutture di telecomunicazioni;
- dislocazione pianificata, controllata, condivisa e sostenibile delle antenne sul territorio;
- gestione attiva e consapevole del progresso della rete di infrastrutture delle telecomunicazioni;
- controllo e regolamentazione dell'azione degli operatori telefonici sul territorio comunale;
- monitoraggio puntuale dell'attività di installazione di antenne sul territorio;
- maggior tutela in sede giurisdizionale in caso di contenziosi tra Comune ed operatori per l'esercizio di operazioni di sviluppo abusive;
- maggiori tutele e garanzie per l'Amministrazione e per i cittadini in termini di qualità della vita;
- incremento degli introiti comunali per l'allocazione di antenne su suolo pubblico ai sensi del Piano;

VERIFICATO che la tematica, per la sua particolare specificità ed innovazione, necessita di personale altamente qualificato che sia in grado di confrontarsi in modo efficace con il mercato e con i cittadini per poter gestire e regolamentare il fenomeno, piuttosto che subirlo e patirne solo gli effetti;

RITENUTO di procedere, unitamente ai Comuni contermini che dovessero in tempi brevi formalizzare la propria adesione all'iniziativa, con una procedura di affidamento del servizio di redazione del Piano Antenne 5G ad un soggetto esperto che dimostri di aver già prodotto un medesimo risultato nel territorio italiano così da rispondere ad un cronoprogramma concreto e credibile;

DATO ATTO che il presente provvedimento risulta coerente con la programmazione comunale;

VISTO l'art. 48 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso, da parte del Responsabile del Servizio, parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - procedurale, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta su estesa di aderire all'iniziativa promossa dal Comune di Pederobba, nei termini ivi contenuti e richiamati nel presente dispositivo;
2. **DI RIBADIRE** le motivazioni tutte espresse in premessa prendendo atto che anche alcuni Comuni contermini, già informalmente contattati attraverso il coordinamento del Comune di Pederobba, stanno formalizzando un provvedimento conforme a quello che oggi sta impegnando questa Giunta allo scopo di dare vita ad un'azione aggregata che conduca ad affrontare e a gestire la tematica del "5G" nei limiti e con gli strumenti consentiti dalla norma perseguendo in maniera congiunta le medesime finalità con azioni che troveranno una successiva disciplina di dettaglio sia con riguardo alle singole operazioni di "delega nei confronti del Comune di Pederobba capo-cordata", sia di "concorso e riparto di costi e spese" ;

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 20/11/2020

3. **DI STABILIRE** che il Comune di Pederobba, anche a nome di questa Amministrazione (oltre che di quelle contermini che in tempi brevi dovessero formalizzare una simile adesione), proceda con l'individuazione di un unico partner tecnico capace di produrre un Regolamento comunale per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazioni e un Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile adeguato alla tecnologia 5G che siano specifici per ogni singolo territorio comunale, ma che risultino fra loro coerenti e pensati con un'architettura capace di tener conto di una visione complessiva delle aree al di là dei meri confini amministrativi;
4. **DI DARE ATTO** che nell'individuazione del Soggetto capace di rendere questo servizio dovranno essere valutate anche le sue capacità di proporre soluzioni di vantaggio sinergico di tipo economico oltre che di risultato qualitativo della progettazione trattandosi di un territorio costituito da più Comuni contermini tra loro aggregati;
5. **DI DARE ATTO** che, in ragione dell'urgenza e della preponderanza tecnico-sociale della tematica incentrata sul "5G" e sulla possibilità che le relative antenne possano essere installate previa la sola presentazione di una scia attestante il rispetto dei limiti elettromagnetici, il soggetto incaricato debba fornire:
 - un cronoprogramma credibile, meglio se calibrato su esperienze pregresse di pari rilevanza ed oggetto, oltre che offrire la possibilità di sostenere ed illustrare agli organi amministrativi degli Enti ed ai cittadini la validità dell'intervento e delle scelte effettuate;
 - una mappatura anche cartografica ed informatica degli impianti esistenti, delle aree sensibili, delle aree e degli edifici pubblici;
 - una misurazione del fondo elettromagnetico allo scopo di certificare lo stato dell'arte;
 - un programma di condivisione delle future previsioni del Regolamento e del Piano con gli stakeholder (operatori, tecnici, cittadini, portatori di interessi diffusi, etc.);
 - la definizione e stesura del Regolamento e del Piano antenne;
 - l'elaborazione di un tariffario specifico dei canoni di locazione che dovranno essere praticati dall'Ente aderente al servizio, articolato per fasce di prezzo, che terrà conto della tipologia di antenna, delle peculiarità dell'area, della stima della sua appetibilità futura e del valore dei canoni medi ivi praticati nel settore;
 - la disponibilità ad operare, in una seconda fase, per un supporto finalizzato all'aggiornamento del piano negli anni e per la contrattazione con gli operatori economici;
6. **DI STABILIRE** che, qualora l'Associazione Comuni della Marca, che si è già mossa sul tema con azioni informative e formative rivolte alle Amministrazioni comunali, dovesse predisporre uno schema di Regolamento standard, questo andrà sottoposto al soggetto tecnico che verrà incaricato perché possa partire da questo documento per personalizzarlo e strutturarne per ogni singolo Comune aggregato tenendo conto delle risultanze che emergeranno dalla stesura del Piano;
7. **DI STABILIRE** che l'operazione di affidamento aggregato del servizio risulterà vincolante per la presente Amministrazione Comunale solo qualora l'operazione abbia un costo il cui riparto a carico del Bilancio non superi l'importo di €. 8.000,00 (iva compresa). Pertanto, il Comune aggregatore dovrà operare, in sede di gara e affidamento, tenendo presente questa clausola salvo che, con successivo e specifico provvedimento, non sia valutato e deciso di rivedere l'odierno limite di spesa;
8. **DI DISPORRE** che i Responsabili dei Servizi coinvolti operino in maniera congiunta per supportare inizialmente il Comune di Pederobba e, successivamente, il soggetto incaricato che dovrà redigere un Regolamento e un Piano Antenne rispondenti alle necessità del territorio comunale;
9. **DI DARE ATTO** che con separato ed autonomo provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà a reperire nel bilancio corrente, con apposita variazione, la risorsa necessaria per poter fronteggiare quota di spesa quantificata in €. 8.000,00 (iva compresa);

Successivamente,

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 20/11/2020

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento;

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1. di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Sartor Claudio

(Firma acquisita digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Spadetto Enzo

(Firma acquisita digitalmente)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, ai sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

(Firma acquisita digitalmente)

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

L'oggetto della presente deliberazione è inserito in elenco da trasmettersi ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi **10** giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, **è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini** di cui all'art. 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

L'INCARICATO DELL'ESECUTIVITA'

(Firma acquisita digitalmente)

